



IL FUNZIONARIO
Carlo Rossetti

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE SOCI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO TEATRALE IL PALCACCIO"

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. il 06.04.2023
n. 1032
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Sanz. € ESENTE
Int. €

Art. 1

È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Associazione di Promozione Sociale per l'attività teatrale amatoriale denominato "Gruppo Teatrale il Palcaccio - APS".

L'Associazione ha sede in San Giorgio Bigarello (MN) in Via Donatori Avis, 23, ha durata sino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci fatto salvo il diritto di recesso degli associati dissidenti.

Art. 2

L'Associazione non persegue scopi di lucro. L'Associazione aderirà alla F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori) o ad altre federazioni teatrali nazionali.

Art. 3

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro in genere ed in specifico mediante rappresentazioni teatrali (in lingua ed in vernacolo) da effettuarsi nell'ambito del territorio nazionale ed europeo. L'attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è quella prevista dalla lettera i) dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- g) realizzare spettacoli teatrali;
- h) favorire la crescita culturale dei soci e, in generale, del pubblico anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc., nonché mediante la pubblicazione di supporti editoriali e materiale informativo in genere (opuscoli, dispense, saggi, libri) sempre aventi ad oggetto l'arte del teatro nelle sue varie discipline (musica, dizione, scenografia, costumi, ecc.);
- i) valorizzare le tradizioni popolari;

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE SOCI

- j) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali;
- k) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- l) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione (corsi di formazione teatrale, conferenze, rassegne teatrali, letture drammatizzate, incontri tematici, ecc.).

*Titolo II**I SOCI***Art. 4**

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi alla F.I.T.A. o ad altra federazione teatrale nazionale.

Art. 5

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche e discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

La partecipazione dei soci all'Associazione non potrà essere temporanea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alla vita associativa;
- di esprimere il proprio voto in assemblea;
- di eleggere le cariche sociali o di candidarsi;
- di prendere visione liberamente, anche mediante semplice richiesta verbale indirizzata al Presidente dell'Associazione, dei libri contabili e dei libri sociali.

I soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. Il diritto di voto dei soci minorenni è attribuito, ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 7

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE SOCI

I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e quelle di tesseramento alla F.I.T.A. o ad altra federazione teatrale nazionale e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari della federazione di affiliazione.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo annuale del tesseramento all'ente di affiliazione dell'Associazione.

Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Associazione.

La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo.

La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti della F.I.T.A. o ad altra federazione teatrale nazionale.

Art. 9

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione,

*Titolo III**L'ASSEMBLEA***Art. 10**

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al rendiconto preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno di riferimento;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera, eventualmente, la trasformazione, la scissione, la fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci (lettera raccomandata), ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

A titolo meramente esemplificativo si considerano mezzi idonei a garantire ai soci la prova dell'avvenuto ricevimento, oltre alla lettera raccomandata, anche il fax (munito del rapporto di ricezione) e la posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario).

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE SOCI

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

La convocazione dell'Assemblea può essere effettuata anche mediante affissione dell'avviso, in maniera ben visibile, nei locali in cui sono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 13

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative e quelle di tesseramento alla F.I.T.A. o ad altra federazione teatrale nazionale. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

Nelle delibere di approvazione del rendiconto preventivo e del rendiconto consuntivo, oltre che nelle decisioni relative la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Art. 15

L'Assemblea dei soci approva annualmente, entro la fine del mese di aprile, il rendiconto consuntivo e preventivo. Ogni tre anni elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre.

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci, mentre l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri; tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere tutti maggiorenni.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- k) stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative;
- l) fissare la data dell'assemblea annuale;
- m) redigere il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- n) predisporre la relazione dell'attività svolta;
- o) gestisce e aggiorna i libri sociali obbligatori nonché i libri contabili;
- p) assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- q) adottare le misure necessarie allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- r) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- s) proporre all'Assemblea l'espulsione di soci;
- t) formulare il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE SOCI

al Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno essere eletti uno o più Vicepresidenti, di cui uno designato Vicario, ed un Tesoriere.

Art. 19

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

*Titolo V**IL PATRIMONIO***Art. 21**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva, o porzioni di patrimonio, non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 22

L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti preventivo e consuntivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.lgs. 117/2017.

LIBRO VERBALE ASSEMBLEE SOCI

Al rendiconto consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art. 15, secondo comma.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

*Titolo VI**NORME FINALI***Art. 24**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo, agli statuti ed ai regolamenti organici della F.I.T.A. o ad altra federazione teatrale nazionale nonché alle norme sull'ordinamento dello spettacolo, in quanto applicabili.